



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
dir.personale@pec.adm.gov.it

e, p.c.

Al Ministero dell' Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/
IGOP
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell' ambito del fondo risorse decentrate dell' anno 2021.

Si fa riferimento all' ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa ai fini del controllo di cui all' art.40-*bis*, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al riguardo, preliminarmente, si rinvia all' allegata nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze/IGOP, prot. 19520 del 02/02/2023.

Nel merito, per quanto concerne il sistema indennitario di cui al punto 1) dell' articolo 2 “*Budget d' ufficio*” della suddetta ipotesi di accordo, si ricorda il divieto di remunerazione di ciò che rientra nel contenuto ordinario di un determinato profilo professionale, rinviando ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile sull' argomento.

Rispetto all' art. 3, comma 2, concernente “*la performance individuale*”, si rileva che l' ipotesi in esame, nella parte in cui si dà applicazione all' art. 78 CCNL 2016/2018 comparto Funzioni centrali, non appare pienamente in linea con la previsione contrattuale.

Sul punto si ricorda che in sede di contrattazione integrativa deve essere definita la percentuale di detta maggiorazione e la quota limitata all' interno dei dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Non appare corretto, quindi, stabilire che nella fascia di punteggio più elevata non possa essere collocato più del 30% del personale, considerato che il citato articolo 78 dispone che venga individuata una limitata quota massima di personale tra coloro che abbiano conseguito le valutazioni più elevate. Pertanto, si chiede di adeguarsi, in sede di sottoscrizione definitiva, al dettato del CCNL, eliminando la previsione di una percentuale massima di dipendenti da collocare nella fascia più elevata e prevedendo che ad una determinata percentuale (definita dal contratto integrativo) di dipendenti che abbia conseguito le valutazioni più elevate, venga attribuito almeno un 30% di maggiorazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Con riferimento all'art. 4 "*Budget di sede*", laddove si riporta che "*nelle sedi territoriali della contrattazione integrativa potranno essere stabiliti puntuali coefficienti di ripartizione delle somme assegnate per ottenere la differenziazione dei premi in relazione alle funzioni svolte*", si evidenzia che, così come previsto dall'art. 7, comma 7, del CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, *solo i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale*, da ciò deriva che, quanto disposto nell'ipotesi in esame, è asseverabile nella misura in cui sia rispettata la sopra citata disposizione contrattuale.

Inoltre, per quanto concerne i rinvii a precedenti contratti integrativi, in osservanza di quanto previsto nella parte II della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012, si chiede di allegare tali documenti alle ipotesi di accordo che verranno sottoscritte in futuro.

Ciò posto, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente nota e nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 276870 e 276593/2022
Allegati:
Risposta a Nota n. 94965 del 28/12/2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ipotesi di accordo sull'utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell'ambito del fondo risorse decentrate dell'anno 2021.

Con nota n. 94965 del 28/12/2022, codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo sull'utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell'ambito del fondo risorse decentrate dell'anno 2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottoscritta in data 7 dicembre 2022, in merito alla quale si rappresenta quanto segue.

L'ipotesi è corredata dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dall'attestazione del Collegio dei Revisori dei conti di cui alla nota prot. n. 93 del 21 dicembre 2022, con la quale tale organo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

L'organo di controllo, nel verbale n. 176 del 21 dicembre 2022, ha certificato una disponibilità nel fondo risorse decentrate, in via definitiva, pari ad euro 110.116.011,10 - comprensivo della quota derivante dall'attività delle Commissioni di controllo dei giochi pari ad € 200.000,00 in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 - con un incremento, rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 5.209.122,55.

Il predetto incremento è determinato dai seguenti elementi:

- dalle risorse *una tantum* derivante dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, c. 870, L. 178/2020 secondo cui le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo i trattamenti economici accessori, in deroga all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, per un ammontare pari ad euro 3.845.498,00;
- risorse di cui all'articolo 49, comma 3 del nuovo CCNL FC 2019 - 2021, pari allo 0,31% del monte-salari complessivo dell'anno 2018, per un importo di euro 1.363.624,56.

Al riguardo, pur riscontrando la correttezza dell'importo individuato per il FRD 2021 sottoposto a certificazione, si evidenziano delle imprecisioni nell'atto di costituzione del Fondo laddove si rappresentano le modalità di "*Individuazione del "tetto" del Fondo 2021*". In particolare, nel rammentare che il limite o tetto da non superare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, rimane quello relativo al FRD del 2016, come certificato dagli organi di controllo, si rammenta che è a tale limite che debbono essere riferite tutte le risorse da aggiungere o da sottrarre (somme relative ai compensi per lavoro straordinario) sulla base di specifiche disposizioni normative e/o contrattuali, in via temporanea o in via strutturale. Sulla base di quanto precede, non si ritiene corretta, tra l'altro, la seguente precisazione "*Ne consegue che il limite del "tetto" del Fondo risorse decentrate per il triennio 2020-2022 risulta pari ad euro 104.706.888,54*", anche considerato che un "tetto" non può essere rideterminato in via temporanea. Inoltre, con l'occasione si rammenta che nella tabella di rappresentazione delle poste di costituzione del Fondo presente alle pagine 6 e 7, sarebbe opportuno distinguere le risorse certe e stabili da quelle variabili in linea con quanto stabilito dall'articolo 76, del CCNL 2016-2018 comparto funzioni centrali.

Ciò posto, si invita l'Agenzia a voler riformulare, in sede di sottoscrizione definitiva, il predetto atto costitutivo tenendo conto di quanto innanzi rappresentato.

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse alla produttività individuale, nel rinviare anche alle competenze di codesto Dipartimento, risulta rispettata la percentuale minima prevista dall'articolo 77, comma 3, del CCNL 2016-2018.

Relativamente agli istituti indennitari finanziati attraverso le risorse del Fondo in esame, nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto. Tuttavia, in merito alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021, si segnala la necessità di

